

CONTRATTO per l'affidamento di un incarico per la gestione delle rendicontazione ed assistenza amministrativa

L'impresa A.L.OT. s.c.a.r.l. In liquidazione, con sede in BRESCIA via Cipro 16 codice fiscale e partita iva 03057190989, qui rappresentata dal liquidatore Vivenzi Mauro Giorgio di seguito indicata anche come "Committente", da una parte,

e

l'impresa ELITE PROJECT SRL con sede in Brescia via Lamarmora 185/e codice fiscale e partita IVA n 03667530988 nella persona del suo legale rappresentante Piccoli Guido di seguito indicata come "Fornitore", dall'altra.

PREMESSO CHE

- il committente opera nel settore della gestione di progetti europei nel campo della logistica e dei trasporti. A seguito della messa in liquidazione il committente intende affidare a terzi le attività sotto elencate e a tal fine ha effettuato una selezione pubblica per l'individuazione del soggetto a cui affidare tali attività
- il Fornitore è risultato idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto essendo risultato aggiudicatario della selezione pubblica operata dal committente

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,

Articolo 2

Definizioni

1. Nel corpo del presente contratto, con il termine:
 - a) "Fornitore" s'intende l'Impresa che è preposta allo svolgimento di attività di rendicontazione e assistenza amministrativa
 - b) "Committente" s'intende l'impresa che ha affidato al Fornitore l'esecuzione di servizi di rendicontazione e assistenza amministrativa
 - c) "Responsabile del Committente" s'intende la persona nominata dal Committente per
 - d) sovrintendere all'esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;
 - e) "Responsabile del Fornitore" s'intende la persona nominata dal Fornitore per coordinare l'esecuzione del contratto e fungere da interlocutore del Committente per tutte le attività in cui ciò sia previsto.

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, le seguenti attività:
 - 1.1. Gestione completa della rendicontazione finale (certificazione ultimo RP e final report, inclusi eventuali audit e comunicazioni con Lead Partner, partner di progetto, Managing Authority, Joint Technical Secretariat, Audit Authority, etc., verifica ed eventuale integrazione/completamento, aggiornamento documentazione richiesta amministrativa e contenutistica, analisi dei contenuti e della documentazione tecnica ed eventuali integrazione per ALOT e, ove lead partner, a supporto dei partner, etc., eventuali incontri con i partner anche all'estero, invio materiali a richiesta degli enti di finanziamento) dei seguenti progetti:



- 1.1.1. ROSEE “Sicurezza stradale nelle regioni del sud est Europa” Programma South-East Europe a partire dal 1° gennaio 2015 in qualità di partner e per il coordinamento dell’intera rendicontazione degli altri partner nel ruolo di lead partner;
- 1.1.2. AlpEnMAT “Alpine Energy Meetings on Advanced Technology” Programma Alpine Space a partire dal 1° gennaio 2015 in qualità di partner;
- 1.1.3. AlpStore “Strategie per l’utilizzo di vari depositi, mobili e fissi, al fine di consentire una migliore accessibilità e integrazione delle energie rinnovabili” Programma Alpine Space a partire dal 1° maggio 2015 in qualità di partner;
- 1.2. Gestione completa follow-up della rendicontazione già certificata (inclusi eventuali audit di secondo e terzo livello o successivi, e comunicazioni Lead Partner, partner di progetto, Managing Authority, Joint Technical Secretariat, Audit Authority, etc., verifica ed eventuale integrazione/completamento, aggiornamento documentazione richiesta amministrativa e contenutistica, analisi dei contenuti e della documentazione tecnica ed eventuali integrazione per ALOT e, ove lead partner, a supporto dei partner, etc., eventuali incontri con i partner anche all’estero, invio materiali a richiesta degli enti di finanziamento) dei seguenti progetti a partire dall’1° gennaio 2015:
 - 1.2.1. Co2NeutrAlp “Neutral Transport for the Alpine Space”, programma Alpine Space
 - 1.2.2. ECORailS “Applicazione di criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale alle gare d’appalto per l’acquisto di materiale rotabile e di servizi ferroviari regionali”, programma Intelligent Energy Europe
 - 1.2.3. EMPIRIC “Miglioramento del trasporto multimodale e maggiore integrazione delle vie navigabili interne e ferroviarie del Centro Europa”, programma Central Europe
 - 1.2.4. EPTA “Modello Europeo di Agenzia dei Trasporti Pubblici come fattore chiave per il raggiungimento del trasporto sostenibile”, programma Interreg IVC
 - 1.2.5. LogPac “Creazione di un Network tra le Autorità Portuali dell’Est Lombardia per la promozione del sistema di navigazione interna e per l’offerta di pacchetti logistici di insediamento”, Grant DG Move Directorate General Mobility and Transport
 - 1.2.6. NINANET “Network per la promozione del trasporto fluviale e promiscuo nel Nord Italia e Nord Adriatico”, Grant DG Move Directorate General Mobility and Transport
 - 1.2.7. SEE MARINER “Sistema integrato di monitoraggio del trasporto merci pericolose per via marittima e fluviale nel Sud-Est Europa”, programma South-East Europe
 - 1.2.8. SOL – Save Our Lives “Strategia globale di Sicurezza Stradale per l’Europa Centrale”, programma Central Europe
 - 1.2.9. TRANSITECTS “Transalpine Transport Architects”, programma alpine Space
- 1.3. Assistenza amministrativa generale ad ALOT: gestione fornitori, pagamenti, banche, archivio, etc.)

2. Obblighi:

- 2.1. Messa a disposizione di un ufficio in Brescia o zone limitrofe in un raggio di 20 km dal centro città, a norma, telefonia mobile e fissa e internet per fino a 3 postazioni per personale in collaborazione diretta in ALOT inclusi arredi e spazio per materiali di lavoro, pulizie, servizi igienici, energia elettrica;

- 2.2. Messa a disposizione di una sala riunioni nella stessa sede con capacità di almeno 12 posti per eventuali riunioni su richiesta con almeno 10 giorni di anticipo;
- 2.3. Mantenimento fisico e archiviazione della documentazione amministrativa e progettuale nella stessa sede; mantenimento in sicurezza, messa a disposizione della stessa così come assistenza alla consultazione.

Articolo 4

Durata e recesso anticipato

1. Il periodo di efficacia del presente contratto è fissato dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2016, con esclusione di qualsiasi proroga tacita.
2. Entrambe le parti avranno la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
3. Il Committente avrà la facoltà di recedere per giustificato motivo dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. Con preavviso di sei mesi.
4. Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo con la stessa tempistica prevista per il Committente.
5. In entrambi i casi, il Fornitore si impegna a dare l'assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l'attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne.

Articolo 5

Obblighi e adempimenti

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, come da offerta tecnica formulata in occasione della selezione. Il personale che dovrà accedere agli uffici del Fornitore, lo farà nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso. Il coordinamento del personale avverrà unicamente a cura del Fornitore.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo, dell'insieme delle figure professionali effettivamente impiegate.
5. Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l'efficienza del gruppo di lavoro.
6. Il Committente si obbliga a comunicare tutte quelle informazioni e a porre in essere tutti quei comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il Fornitore nello svolgimento del servizio.
7. Alla scadenza del contratto, le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall'altra parte e restituire tutti i materiali messi a disposizione.
8. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Fornitore e/o del Committente



dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Le parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 7

spese anticipate dal committente

1. Le spese che il committente dovesse anticipare nel periduo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 e la volturazione dei contratti in corso (affitto, telefono, energie elettrica ecc) saranno riaddebitate dal committente al fornitore.

Articolo 8

Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili.

Articolo 9

Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto, come da offerta formulata dal fornitore, ammonta a complessivi euro 106.557,38 (centoseimilacinquecentocinquantesette/38) oltre iva di legge e sarà liquidato alle seguenti scadenze:
 - i. Al 29/01/2015 € 24.590,16
 - ii. Al 31/05/2015 € 24.590,16
 - iii. Al 31/08/2015 € 24.590,16
 - iv. Al 30/11/2015 € 24.590,16
 - v. Al 30/06/2016 € 8.196,74

Articolo 10

Risoluzione e recesso

1. Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

A partire dalla comunicazione di risoluzione e in ogni caso di recesso, il Fornitore darà l'assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per facilitare l'ordinato trasferimento dell'esecuzione di tali Servizi a chi il Committente abbia designato.

Articolo 11

Rapporto Fiduciario

1. Ferme restando tutte le dichiarazioni e le garanzie rese nel contratto dal Fornitore al Committente, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. Pertanto le parti si impegnano reciprocamente a:
 - adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;
 - eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente

- indispensabili per l'attuazione del rapporto di collaborazione;
- operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
 - comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del contratto;
2. Le parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti alla base del rapporto.

Articolo 12

Contenzioso

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio in cui è la sede legale del Committente e risolte secondo il regolamento di conciliazione della stessa.
2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria.
3. Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.


Articolo 14

Obblighi del FORNITORE relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136)


1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il fornitore certifica che il conto corrente bancario dedicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto è identificato con la Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Gard, Agenzia Via Orzinuovi 65 – 25125 Brescia - IBAN IT48G0867611201000000232741, intestato a ELITE PROJECT S.R.L.. La persona delegata ad operare sullo stesso è Guido Piccoli C.F. PCCGDU66B23L424A.
3. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia e/o alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede il fornitore della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto avverranno esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. In tutte le fatture del fornitore e in tutti gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere riportata l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) **6105949483**.

Brescia, lì 29 gennaio 2015

Per il Committente



Per Il fornitore



Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano specificamente la clausola n. 12 (Contenzioso).

Per Il fornitore

